



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA**

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1232/2023** promossa da:

*Parte\_1* elettivamente domiciliato in Cosenza alla via *[redacted]*, presso lo studio dell'avv. *[redacted]*

ATTORE

contro

*Controparte\_1*

*[...]* in persona del Commissario Straordinario Dott. *Controparte\_2* elettivamente domiciliata in Cosenza alla via *[redacted]*; presso lo studio dell'Avv. *[redacted]*

CONVENUTO

**OGGETTO: risarcimento del danno da colpa professionale medica -improcedibilità della domanda**

**CONCLUSIONI: come in atti**

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione del 23 marzo 2023, il sig. *Parte\_1* conveniva in giudizio l' *[...]* *Controparte\_3* chiedendo che fosse accertato il diritto al risarcimento del danno quantificato in € 600.000 subito a causa della mancata esecuzione con tempestività di intervento chirurgico di appendicectomia.

Con decreto del 10.5.2023, il G.I. rilevava la nullità dell'atto di citazione notificato all' *Controparte\_1* convenuta disponendone la rinnovazione per l'udienza del 28.11.2023.

Si costituiva in giudizio, con comparsa del 1.10.2023, l' *Controparte\_1*

– **Controparte\_3** in persona del Commissario Straordinario pro tempore, per eccepire l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8, comma 1, Legge 08 marzo 2017 n. 24 per mancato espletamento in via preventiva dell'azione di cui all'art. 696 bis c.p.c.

Con decreto del 2.10.2023, il G.I. confermava la data di prima comparizione ai sensi dell'art. 171 bis n. 1 cpc.

Depositava la memoria ex art. 171 bis cpc la sola parte convenuta in data 16.10.2023 reiterando le eccezioni e difese proposte.

All'udienza del 25.6.2024 la causa veniva assunta in decisione.

La domanda va dichiarata improcedibile.

Va dato atto che non si è verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013), stante l'esperimento *post causam* di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc iscritto al numero 2070/2023 RG con diversa qualificazione e quantificazione del petitem (danno biologico quantificato in € 50.000" e "danno c.d. morale, quantificato in via equitativa in € 15.000,00 nella misura di un terzo del danno biologico patito") rispetto al presente giudizio nel quale l'istante formula diverse conclusioni in punto di qualificazione e quantificazione del diritto risarcitorio pari a euro 600.000.

Ed invero, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, l'art. 8 stabilisce che l'azione civile di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria debba essere, obbligatoriamente e a pena di improcedibilità, preceduta dall'espletamento dell'azione per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ovvero in alternativa dalla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28 laddove è statuito che *“è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”*.

Nel caso di specie, l'azione non può dirsi preceduta da rituale ricorso per accertamento tecnico preventivo né è stata assoggetta a previo procedimento di mediazione né quest'ultimo è stato avviato in corso di causa.

Parte attrice, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, e dopo la rituale instaurazione del contraddittorio a seguito di rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto, non è comparsa in giudizio con sostanziale abbandono della difesa e non contestazione ed acquiescenza alla eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta sin dal suo atto di costituzione in tale modo non richiedendo il termine per avviare la procedura di mediazione.

Va su tali basi accolta la declaratoria di improcedibilità della domanda.

Le spese di lite in ragioni della mancata opposizione e sostanziale abbandono della difesa e le ragioni di

rigetto della domanda attorea oltrechè in ragione della natura e dell'oggetto della controversia meritano di essere integralmente compensata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Cosenza, 30 giugno 2024

Il Giudice on.

*dott.ssa Erminia Ceci*